

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 460)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 gennaio 1969 (V. Stampato n. 624)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(FERRARI-AGGRADI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(RESTIVO)**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici
(NATALI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1969*

**Modificazioni ed interpretazione autentica di talune disposizioni del titolo II
della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente il contributo di miglioria specifica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, le province, i comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne l'istituzione entro due anni dalla data del collaudo dell'opera pubblica o dal giorno iniziale dell'esercizio del servizio pubblico introdotto, da cui è derivato l'incremento di valore che intendono colpire. Il comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione

ne del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro due anni dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla data di scadenza o di modifica del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza tra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica o dopo l'introduzione del pubblico servizio, o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o l'approvazione della deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica o di istituire il pubblico servizio, o a quello della deliberazione della variante di cui si tratta o a quello della scadenza o della deliberazione di modifica del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ».

Art. 3.

Ai fini del primo comma dell'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per data di collaudo dell'opera pubblica s'intende quella della deliberazione con la quale l'ente impositore del contributo ha approvato gli atti del collaudo.

Ai fini del secondo comma dello stesso articolo 36, per ditte intestatarie dei beni avvantaggiati s'intendono quelle che risultano tali alla data del verbale di collaudo dei lavori o alla data di inizio dell'esercizio del pubblico servizio, o alla data di approvazione delle varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore o delle modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare o alla data della scadenza del termine di validità dei detti piani.